



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.3.2003
COM(2003) 137 definitivo

2003/0053 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2001/02 e 2002/03

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e l'accordo sullo zucchero tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India contemplano l'impegno della Comunità di acquistare ed importare, a prezzi garantiti, lo zucchero di canna che i paesi esportatori interessati non possono commercializzare nella Comunità a prezzi equivalenti o superiori ai prezzi garantiti.
2. Per i periodi di consegna 2001/02 e 2002/03, la Commissione ha negoziato i prezzi garantiti con gli Stati ACP e la Repubblica dell'India in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, di cui al paragrafo 1, e dell'accordo con l'India sullo zucchero di canna e in conformità con le linee direttrici per i negoziati date dal Consiglio il 22.4.2002.
3. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare la proposta di decisione relativa alla conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere figurante all'allegato.
4. Incidenze finanziarie:

Le proposte non comportano nuove incidenze finanziarie rispetto alla normativa precedente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2001/02 e 2002/03

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE², e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India³ è garantita, in conformità dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.
- (2) È opportuno approvare tali accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2001/02 e 2002/03.

¹ GU C ... del ..., pag. ...

² GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

³ GU L 190 del 22.7.1985, pag. 35.

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica della Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno della Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2001/02 e 2002/03.

I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione, nell'allegato A per quanto concerne il periodo di consegna 2001/02 e nell'allegato B per quanto concerne il periodo di consegna 2002/03.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO A

Testo n. I

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

**TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LE BARBADOS, BELIZE, LA REPUBBLICA DEL CONGO, FIGI, LA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUIANA, LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, LA GIAMAICA, LA REPUBBLICA DEL KENIA, LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR, LA REPUBBLICA DEL MALAWI, LA REPUBBLICA DI MAURIZIO, LA REPUBBLICA DEL SURINAM, S. CRISTOFORO E NEVIS, IL REGNO DELLO SWAZILAND, LA REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA, TRINIDAD E TOBAGO, LA REPUBBLICA D'UGANDA, LA REPUBBLICA DI ZAMBIA E LA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE
SUI PREZZI GARANTITI DELLO ZUCCHERO DI CANNA
PER IL PERIODO DI CONSEGNA 2001/02**

A. Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor ,

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor ,

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

"I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP che figura nell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarci che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei Governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dei Governi
degli Stati ACP di cui
al protocollo n. 3

ALLEGATO B

Testo n. I

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

**TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LE BARBADOS, BELIZE, LA REPUBBLICA DEL CONGO, FIGI, LA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUIANA, LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, LA GIAMAICA, LA REPUBBLICA DEL KENIA, LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR, LA REPUBBLICA DEL MALAWI, LA REPUBBLICA DI MAURIZIO, LA REPUBBLICA DEL SURINAM, S. CRISTOFORO E NEVIS, IL REGNO DELLO SWAZILAND, LA REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA, TRINIDAD E TOBAGO, LA REPUBBLICA D'UGANDA, LA REPUBBLICA DI ZAMBIA E LA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE
SUI PREZZI GARANTITI DELLO ZUCCHERO DI CANNA
PER IL PERIODO DI CONSEGNA 2002/03**

A. Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor ,

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor ,

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

"I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP che figura nell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarci che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei Governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dei Governi
degli Stati ACP di cui
al protocollo n. 3

Testo n. II

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

TRA LA COMUNITÀ' EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'INDIA
SUI PREZZI GARANTITI DELLO ZUCCHERO DI CANNA
PER IL PERIODO DI CONSEGNA 2001/02

A. Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor ,

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2001-30 giugno 2002, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

- a) per lo zucchero greggio, a 52,37 EUR/100 chilogrammi,
- b) per lo zucchero bianco, a 64,65 EUR/100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor ,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

"I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2001-30 giugno 2002, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

- a) per lo zucchero greggio, a 52,37 EUR/100 chilogrammi,
- b) per lo zucchero bianco, a 64,65 EUR/100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità".

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Governo
della Repubblica dell'India

Testo n. II

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

TRA LA COMUNITÀ' EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'INDIA
SUI PREZZI GARANTITI DELLO ZUCCHERO DI CANNA
PER IL PERIODO DI CONSEGNA 2002/03

A. Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor ,

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2002-30 giugno 2003, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

- a) per lo zucchero greggio, a 52,37 EUR/100 chilogrammi,
- b) per lo zucchero bianco, a 64,65 EUR/100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor ,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

"I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2002-30 giugno 2003, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

- a) per lo zucchero greggio, a 52,37 EUR/100 chilogrammi,
- b) per lo zucchero bianco, a 64,65 EUR/100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità".

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Governo
della Repubblica dell'India

SCHEMA FINANZIARIA				
1. LINEA DI BILANCIO: B1-110 e B1-119			STANZIAMENTI: 1 257 mio di € e 41 mio di € (bilancio 2003)	
2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi sotto forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e, da un lato gli Stati ACP, dall'altro la Repubblica indiana in merito ai prezzi garantiti per lo zucchero di canna nei periodi di consegna 2001/02 e 2002/03.				
3. BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato				
4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Garantire i prezzi nella fase cif agli Stati ACP e all'India per le loro consegne di zucchero bianco o zucchero greggio di canna alla Comunità per renderli comparabili ai prezzi agricoli praticati per i produttori di zucchero della Comunità nei periodi di consegna 2001/02 e 2002/03.				
5. INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2003 (mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2004 (mio EUR)	
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI	662,9	662,9	-	
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE				
	2005	2006	2007	2008
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	-	-	-	-
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA				
5.2 METODO DI CALCOLO: 1,3 mio t x 483 €/t (restituzioni) = 627,9 mio € 1,2 mio t x 29,2 €/t (aiuto raffinaz.) = 35,0 mio € 662,9 mio €				
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ / NO	
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ / NO	
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SÌ / NO	
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ / NO	

OSSERVAZIONI:

Trattasi di un provvedimento d'applicazione nel quadro dell'Accordo di partenariato ACP/CE, protocollo n. 3. Esso non comporta pertanto nuove incidenze finanziarie rispetto alla normativa vigente.

Per la campagna 2001/02, le spese a carico del bilancio comunitario 2002 sono state calcolate come segue:

1,3 mio t x 448 €/t (restituzioni) :	582,4 mio €
1,2 mio t x 29,2 €/t (aiuto raffinaz.) :	35,0 mio €

	617,4 mio €

Tale importo risulta assai prossimo a quello previsto nella scheda finanziaria allegata alla raccomandazione di decisione del Consiglio (SEC(2002) 274 def.) che autorizza la Commissione a negoziare i prezzi garantiti (608 mio di €).